

Richiesta di consiglieri comunali di rilascio copie cedolini indennità amministratori

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 7 giugno 2018)

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Comune di avente ad oggetto l'accessibilità nei confronti dei consiglieri comunali dei cedolini relativi all'indennità di funzione dei locali organi di governo. La richiesta di parere si collega alla istanza, presentata da alcuni consiglieri comunali, di accesso a copia dei cedolini dell'indennità di funzione del Sindaco, dei componenti della Giunta Comunale e del Presidente del Consiglio, con relativo ordinativo di bonifico dalla data dell'insediamento. La perplessità del Comune sorge anche in relazione ad un citato parere del Garante della Privacy che ha escluso l'esistenza di un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei titolari di cariche elettive o direttive, degli organi elettivi locali e dei titolari di cariche direttive negli enti - nonché del diritto di conoscere i cedolini degli stessi potendo, tali documenti, contenere dati ed informazioni sensibili.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" senza alcuna limitazione.

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 241/1990: "mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività" (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Pertanto, al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, viene riconosciuto un diritto dai confini più ampi – definito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato quale "incondizionato diritto di accesso" a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni.

Tale diritto di accesso non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di istanza, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge Consiglio di Stato n

5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Pertanto, in risposta allo specifico quesito posto dal Comune di la Commissione richiama il proprio costante orientamento secondo il quale il consigliere comunale ha diritto di accedere agli atti amministrativi che riguardino gli emolumenti corrisposti al Sindaco - e quindi dei componenti della Giunta Comunale e del Presidente del Consiglio - onde poter verificare la correttezza e la economicità dell'azione amministrativa, non sorgendo dubbi riguardo la tutela della riservatezza dei dati richiesti in quanto, come già richiamato, i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.